

Il parto in anonimato

Le legge italiana (DPR 396/2000 art. 30) tutela la donna che non vuole riconoscere il neonato. Per la legge, infatti, la donna e il bambino sono riconosciute come persone distinte, ognuna con i suoi diritti.

Nel caso in cui la donna non desideri riconoscere il suo bambino deve informare il personale sanitario che provvederà a garantire la massima riservatezza. Il nome della madre rimarrà segreto e verrà sostituito da codice in modo da poter garantire l'anonimato anche in caso di pratiche assistenziali che necessitino di un'identificazione (esami del sangue, ricovero, taglio cesareo, ecc.).

Se la madre vuole restare nell'anonimato, sull'atto di nascita del bambino verrà riportata la dicitura "nato da donna che non consente di essere nominata" e successivamente l'ostetrica o il medico che hanno assistito al parto dovranno dichiarare la nascita al Comune di nascita. Questo serve ad attribuire al neonato la capacità giuridica e a fare in modo che gli siano riconosciuti doveri e soprattutto diritti come il diritto all'identificazione, al nome, alla cittadinanza, all'educazione e alla crescita in famiglia.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori viene immediatamente informata della nascita in anonimato in modo che si possa attivare per individuare una coppia adottante idonea. In questo modo al neonato viene garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato.

Per ulteriori informazioni:

[Ministero della Salute - Parto in anonimato](#)